REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica:	DETERMINAZIONE n° 4824 del 08/04/2014
Proposta:	DPG/2014/5039 del 04/04/2014
Struttura proponente:	DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
Oggetto:	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA'. DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI" (C.D. WHISTLEBLOWER)
Autorità emanante:	IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
Firmatario:	LORENZO BROCCOLI in qualità di Direttore generale
Luogo di adozione:	BOLOGNA data: 08/04/2014

DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
IL DIRETTORE

Visti:

- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che, all'art. 1, comma 51, ha modificato il D. Lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'art 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

> "1. *Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
>
> *2.Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*
>
> *3.L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
>
> *4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.";*

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale

Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la "*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)*", dettando linee guida per la applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

- l'art. 52 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 7 della l.r. 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato "*Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione*", che, ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che:

1. la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza;

2. i responsabili di cui sopra, individuati dalla Giunta regionale, svolgono le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lettera b), della l.r. n. 43/2001, come novellata dalla stessa l.r. n. 26/2013 (ossia: Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura -AGREA; Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici -INTERCENT-ER; Agenzia Regionale di Protezione Civile; Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali-IBACN);

3. la Regione può stipulare accordi con gli enti regionali individuati dall'art. 1, comma 3 bis, lettera c), della precitata l.r. n. 43/2001 e ss.mm.ii. (ossia: Consorzi Provinciali Fitosanitari di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori- ER-GO), per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Viste inoltre:

- la delibera del 16 novembre 2009, n. 1854, ad oggetto "*Direttiva in materia di procedimento disciplinare in attuazione del d.lgs. n. 150/2009*", che, all'art. 2 dell'allegato A, prevede che presso la Regione Emilia-Romagna- strutture della Giunta regionale- l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (in seguito: UPD), previsto dall'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/01, è individuato nel direttore generale a "Organizzazione, personale, Sistemi informativi, Telematica";
- la delibera del 17 giugno 2013, n. 783, ad oggetto "*Prime*

disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalita' nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione" con cui si è provveduto a nominare Lorenzo Broccoli, direttore generale a "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica", quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta regionale e dei relativi Istituti e Agenzie;

- la delibera n. 1792 del 2 dicembre 2013, che ha approvato lo schema di accordo tra la Regione e gli enti regionali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal precitato art. 7 della l.r. n. 26/2013, e visti i singoli accordi sottoscritti in base ai quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato dalla Giunta regionale svolge le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi;

- la delibera della Giunta regionale n. 66 del 27 gennaio 2014, che ha approvato il "P*iano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati"* e che, fra l'altro, esplicita la strategia della Giunta regionale in materia di prevenzione della corruzione e individua un programma specifico di azioni da attuare nell'arco dell'anno 2014 e un altro, di massima, per gli anni successivi di riferimento (2015-2016);

- la delibera della Giunta regionale, adottata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, del 31 marzo 2014, n. 421, con cui è stato approvato il "*Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna*", che all'art. 14, rubricato "*Vigilanza sull'applicazione del Codice*", stabilisce che:

  a) l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) è tenuto anche a svolgere funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti;

  b) i collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento (quello statale di cui al DPR n. 62/2013 e quello adottato dalla Regione) da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano, all'Ufficio Procedimenti disciplinari, utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica UPD@regione.emilia-romagna.it;

  c) sul sito web dell'Amministrazione regionale deve essere reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni e che l'UPD deve assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia;

Dato atto inoltre che:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) della Giunta regionale per gli anni 2013-2016, sopra richiamato, al paragrafo 21.2, elenca il Programma delle misure da attuare entro

l'anno 2014, tra cui figurano le seguenti azioni, da realizzare tutte entro il 30 giugno 2014:

> **Misura n. 2**: "D*isciplina di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)",* con obbligo di attuazione a carico dei titolari del rischio, individuati, per la Regione-Giunta regionale, nelle figure del direttore generale competente in materia di personale e del Responsabile del Servizio "Organizzazione e Sviluppo", mentre, per gli enti regionali convenzionati, nelle figure dei rispettivi direttori;
>
> **Misura n. 4**: "*Attivazione di un canale dedicato alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi",* con obbligo di attuazione a carico dei titolari del rischio, individuati, per la Regione-Giunta regionale, nelle figure del direttore generale competente in materia di personale e del Responsabile del Servizio "Organizzazione e Sviluppo", mentre, per gli enti regionali convenzionati, nelle figure dei rispettivi direttori;
>
> **Misura n. 13***: "Individuazione della procedura per il monitoraggio del ricevimento, la gestione e le modalità di intervento sui reclami che arrivano all'Ufficio per le relazioni con il pubblico",* con obbligo di attuazione a carico dei titolari del rischio, individuati, per la Regione-Giunta regionale, nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Giunta medesima, mentre, per gli enti regionali convenzionati, nelle figure dei rispettivi direttori;

Richiamate le linee guida formulate in materia dal PNA, che si sintetizzano di seguito:

a) adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate;

b) prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);

c) prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;

d) predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;

e) preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;

f) individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l'UPD, che ricevuta la comunicazione dovranno assumere le adeguate iniziative, a seconda del caso;

g) attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull'istituto del whistleblowing;

h) sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni;

Ritenuto necessario:

a) provvedere all'attuazione delle tre misure sopra citate, entro la scadenza fissata dal PTPC, adottando un unico atto, a fini di economicità dei provvedimenti e in considerazione della affinità dei rispettivi contenuti;

b) coordinare l'attuazione delle misure di cui sopra con la procedura prevista dall'art. 14 del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, per evitare eccessivi canali di comunicazione e di frammentazione delle informazioni;

c) applicare le linee guida contenute nel PNA;

d) individuare nell' UPD della Giunta regionale il punto di arrivo complessivo delle segnalazioni di cui trattasi, anche in ragione del fatto che le figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile dell'UPD si sommano in capo al medesimo direttore generale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento, allegato sotto lettera A), recante "*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)*", che risponde alle linee guida sopra richiamate;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento recante "*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower*)", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che l'ambito soggettivo di applicazione del presente atto è il seguente:

   - Regione Emilia-Romagna (strutture della Giunta regionale);
   - Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
   - Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER);
   - Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna;

3. di prevedere che i direttori degli enti regionali convenzionati (Consorzi Provinciali Fitosanitari di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori), nel rispetto delle relative autonomie, adeguino a loro volta i rispettivi ordinamenti, per dare attuazione alle tre misure del programma 2014, in coerenza con il presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web internet e intranet della Regione Emilia-Romagna e degli altri enti di cui al punto 2.

RegioneEmilia-Romagna

Allegato A)

"PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA'. DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI" (C.D. WHISTLEBLOWER)".

Premessa

Capitolo I – Procedure di segnalazione

Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

Art. 2. Procedura per la segnalazione

Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni

Capitolo II- Precauzioni per la tutela del segnalante

Art. 4. La tutela del segnalante

Art. 5. Segnalazione di discriminazioni

Art. 6. La responsabilità del segnalante

Capitolo III- Monitoraggio dei reclami presentati all'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)

Art. 7. Utilizzo dei reclami nel processo di gestione del rischio corruzione

Disposizioni finali

Appendice

Allegato 1- Modulo per le segnalazioni

Premessa

La Regione Emilia-Romagna- Giunta regionale adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni, da parte degli utenti, dei cittadini o dei propri collaboratori, che possono portare all'emersione di fenomeni interni di corruzione, nella ampia accezione data a quest'ultimo termine dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 (PTPC), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 66 del 2014.

Infatti il PTPC, a seguito anche della Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, ad oggetto *"legge n. 190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", precisa, al punto 1, che la Legge n. 190/2012 "*non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta*" e che *"il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*".

Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319- ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del libro II del C.P., ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Oltre a definire aspetti procedurali, con il presente atto si intendono anche adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante, in particolare il collaboratore interno (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

Secondo la definizione fornita da "Trasparency International Italia", il segnalante (c.d. whistleblower) "*è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni*".

L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, non deve quindi essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato) ma come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di "*malpractice*" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Carta costituzionale, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della funzione amministrativa (art. 97).

Quindi si può sostenere che la segnalazione è espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per la Regione e per l'interesse pubblico, prima che i problemi si ingigantiscano con grave danno della collettività e dell'immagine dell'Ente.

Secondo la definizione sempre fornita da "Trasparency International Italia" non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing.* Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità **a danno dell'interesse pubblico.**

Il whistleblowing non riguarda quindi le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

In tale ottica l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, sia interno (dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo) che esterno, oggettive indicazioni operative circa:

a) i destinatari della segnalazione, che sono individuati in un nucleo strettissimo di persone (tre);

b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a disposizione sul sito web istituzionale e nell' intranet;

c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni, secondo procedure che raccolgano sia le segnalazioni dei dipendenti o collaboratori che di soggetti esterni (cittadini, associazioni, utenti vari) e che si coordini con quanto previsto dal Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna;

d) le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti e dei collaboratori, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

L'ambito soggettivo di applicazione del presente atto è esclusivamente il seguente:
- Regione Emilia-Romagna (strutture della Giunta regionale);
- Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
- Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER);
- Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

Pertanto le segnalazioni riguardanti le strutture (e i relativi dirigenti o funzionari) dell'Assemblea legislativa nonché di altri enti, anche regionali, saranno dichiarate irricevibili; tuttavia tali denunce saranno trasmesse d'ufficio al competente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa, e, per gli altri enti, anche regionali, al relativo organo di vertice politico-amministrativo.

Capitolo I – Procedure di segnalazione

Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

La Regione Emilia-Romagna individua nel Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (in seguito UPD), che è anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta regionale e dei relativi Istituti e Agenzie, il soggetto destinatario delle seguenti tipologie di segnalazioni:

a) segnalazione da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o una irregolarità all'interno dell'Amministrazione regionale, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio della attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico;

b) segnalazione da parte di utenti (persone fisiche, persone giuridiche o associazioni) o cittadini che intendono denunciare un illecito o una irregolarità in relazione a rapporti intercorsi con strutture e funzionari dell'Amministrazione regionale, sue Agenzie o Istituti;

c) segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori, utenti (persone fisiche, persone giuridiche o associazioni) o cittadini, in relazione a riscontrate violazioni dei Codici di comportamento nazionale e regionale, eventualmente diverse da quelle di cui ai punti che precedono, o a fini di miglioramento dello stesso Codice di comportamento della Regione.

Come precisato in premessa, non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, per cui, a titolo meramente esemplificativo, si può precisare che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni:

a) che potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata);

b) che costituiscono violazioni ai Codici di comportamento e ai Codici disciplinari (es.: mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e della salute dei lavoratori; utilizzo dei beni -auto, telefono, strumenti informatici- dell'Amministrazioni per fini personali);

c) che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali all'Ente o altra pubblica amministrazione o alla collettività.

Il "segnalante" non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Art. 2) Procedure per la segnalazione

Il "segnalante" utilizza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, che è reperibile nella rete Intranet aziendale (sezione Anticorruzione) e nella rete Internet in "Amministrazione trasparente" - nella sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" e che si allega in appendice al presente documento (allegato 1- Modulo per le segnalazioni).

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione. Risulta comunque indispensabile che la denuncia presentata dal "segnalante" sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni di cui all'art.1 possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite invio all' indirizzo di posta elettronica upd@regione.emilia-romagna.it, appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni; l'indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e nella intranet regionale ed è monitorato esclusivamente dal Responsabile UPD e della Prevenzione della Corruzione (in seguito "Responsabile") e da due funzionari dello staff di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

b) tramite servizio postale (anche posta interna); in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente atto (in particolare nel capitolo II) occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Responsabile UPD della Giunta della Regione Emilia-Romagna, v.le Moro n. 18, 40127 Bologna" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE";

c) tramite un apposito form sul sito web istituzionale, che permetterà di inviare la segnalazione all' indirizzo di posta elettronica upd@regione.emilia-romagna.it, in modalità cifrata, allo scopo di tutelare in maniera più sicura l'identità del segnalante.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il "Responsabile" avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il "Responsabile", all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare con le opportune cautele la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza o impedimento procederanno i funzionari del relativo staff.

Il "Responsabile", nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.
Il "Responsabile" potrà eventualmente contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Ente, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia.

La segnalazione, dopo avere subito l' anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile", ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al "Responsabile" non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il "Responsabile", in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura regionale di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'UPD, che in tal caso provvederà direttamente;

2) a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge;

3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il "Responsabile", a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, se necessario.

Capitolo II- Precauzioni per la tutela del segnalante

Art. 4) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione.

Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione-denuncia, l'identità del segnalante può essere rivelata all'accusato solo nei casi in cui, in alternativa:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;

- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'accusato, purchè tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso, istituto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il dirigente, che, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un proprio collaboratore, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare segnalazione anche al "Responsabile" oppure provvedere direttamente, secondo una delle modalità di cui all'art. 2).

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La comunicazione al "Responsabile" non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di protezione, da parte del dirigente, dell'identità del segnalante.

Art. 5) Segnalazione di discriminazioni

I segnalanti che denunciano all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, al superiore gerarchico o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione, direttamente o tramite l'organizzazione sindacale a cui conferisce mandato, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al "Responsabile" medesimo, per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

L'adozione di misure discriminatorie a seguito di whistleblowing, che abbia avuto anche come destinatario il "Responsabile", può essere altresì segnalata direttamente, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 54 bis, del D.Lgs. 165/2001, all'Ispettorato per la funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione regionale.

La Regione promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e i codice di

comportamento dei pubblici dipendenti, nonché mediante avvisi sui siti web istituzionale e intranet dell'Ente.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità a titolo di calunnia[1] e di diffamazione[2] ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 [3]del codice civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Inoltre, nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia.

Capitolo III- Monitoraggio dei reclami presentati all'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)

Art. 7) Utilizzo dei reclami nel processo di gestione del rischio corruzione.

Qualora l'URP riceva un reclamo che contenga segnalazione di illeciti (penali, disciplinari, amministrativi, civili) che riguardino l'Amministrazione, l'URP provvede ad inviarlo immediatamente al "Responsabile", in forma cartacea) secondo la procedura delineata all'art.2).
Nello stesso modo deve agire qualsiasi altra struttura dell'Amministrazione, Agenzie e Istituti compresi, che riceve reclami (comune denominati) con tali contenuti.

Inoltre, ogni quadrimestre, l'URP deve consegnare al "Responsabile" un rapporto sintetico sui reclami ricevuti, secondo lo schema di report che sarà messo a disposizione dal "Responsabile" e che comunque dovrà indicare almeno:

- numero complessivo dei reclami;
- strutture organizzative e/o funzionari interessati;

---

[1] **C.P.: Art. 368- Calunnia.**
"Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte."

[2] **C.P.: Art. 595- Diffamazione.**
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate."

[3] **C.C.: Art. 2043- Risarcimento per fatto illecito.**
" Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

- tipologie e causali dei reclami.

Il “Responsabile” utilizzerà i dati dei report anche al fine di individuare, nell’ambito del processo di gestione del rischio, le misure più idonee di miglioramento e di trattamento dei rischio “corruzione”, nell’ampia accezione datane, comprensiva di tutti i casi di cattiva amministrazione. A tal fine, per evitare dispersione delle informazioni e lacune nel monitoraggio del “Responsabile”, qualsiasi altra struttura dell’Amministrazione, Agenzie e Istituti compresi, che riceva direttamente reclami da propri utenti deve darne comunicazione all’URP, inoltrando fotocopia dello stesso per posta interna o il file del testo scansionato per posta elettronica a urp@regione.emilia-romagna.it.

Disposizioni finali

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami, saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti, collaboratori, cittadini e utenti.

Appendice Allegato 1)- Modulo per la segnalazione

RegioneEmiliaRomagna

MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DI:
- SEGNALAZIONI DI ILLECITI E DI IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE
- SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO
- PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEI CONTENUTI DELCODICE DI COMPORTAMENTO

Regione Emilia-Romagna
Giunta regionale
Al Responsabile UPD
upd@regione.emilia-romagna.it

Dati di chi presenta la segnalazione:

Cognome e nome ……

Nato a …… *il*……

Indirizzo: Via/Piazza ……*Città*……

Cittadino/utente ❑ *Collaboratore/dipendente* ❑

Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale) ❑

……

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

❑ *Numero telefonico*…… ❑ *e-mail*……

❑ *per posta all'indirizzo indicato sopra.*

Informazioni e dichiarazioni preliminari

1. Dichiarazione: *il segnalante dichiara di essere consapevole che il presente modulo è utilizzabile, nel caso di segnalazioni, solo per fatti che riguardano dirigenti, funzionari o altri soggetti delle strutture della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, o di una delle seguenti Agenzie/Istituti: Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER); Agenzia Regionale di Protezione Civile; Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN). Il segnalante è consapevole che le segnalazioni riguardanti le strutture (e i relativi dirigenti o funzionari) dell'Assemblea legislativa della Regione nonché di altri enti, anche regionali, saranno trasmesse d'ufficio al competente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Assemblea legislativa della Regione o, negli altri casi, all'organo di vertice politico-amministrativo dell'Ente interessato.*

2. Dichiarazione: il segnalante dichiara di essere consapevole che, in caso di falsità della segnalazione, può essere chiamato a risponderne (responsabilità penale, *es. per calunnia, diffamazione****, oppure responsabilità civile*** *per danni ex art. 2043 c.c.****,*** *oppure* ***responsabilità disciplinare o amministrativa) ove ricorrano i presupposti di legge.***

SEGNALAZIONE

Descriva qui cosa è accaduto*, indicando nel descrivere i fatti, anche, se pertinente:*

- *Luogo ove si è svolto l'episodio, data e possibilmente orari*
- *Persone coinvolte (dirigenti, funzionari della Regione e/o altri)*
- *Testimoni dell'episodio*
- *Il motivo per cui ritiene quanto accaduto in contrasto con i contenuti del Codice di comportamento*

……

……

……

……

……

……

……

……

……

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Descriva qui la Sua proposta di miglioramento al Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna

……

……

……

……

……

……

*Data*_____

_____

(Firma autografa)

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna-Giunta regionale, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, ai fini di cui al punto 3.

3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) Accertamento di illeciti commessi da dirigenti o funzionari o altri soggetti appartenenti alla Amministrazione regionale;
b) Accertamento di violazioni ai Codici di comportamento applicabili ai dipendenti e collaboratori regionali;
c) Miglioramento dei processi amministrativi della Regione, sue Agenzie e Istituti, o dei contenuti del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile perseguire le finalità di cui al punto 3.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti solo dal direttore generale a Organizzazione, Personale, S.I. e telematica, nella sua veste di capo dell'UPD e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché dai funzionari del relativa staff per l'attività di prevenzione della corruzione. Tuttavia le segnalazioni riguardanti le strutture (e i relativi dirigenti o funzionari) dell'Assemblea legislativa nonché di altri enti, anche regionali, saranno trasmesse d'ufficio rispettivamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Assemblea legislativa o all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente interessato.

7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna ha designato , quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale a Organizzazione, Personale, S.I. e telematica. Lo stesso è responsabile del riscontro, per quanto di competenza, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/5039

IN FEDE

Lorenzo Broccoli